

ABSTRACT: *La Corte dei conti ha giurisdizione anche nei confronti dei privati che percepiscono contributi per la realizzazione di programmi della P.A. senza averne fatto domanda, ma con la consapevolezza della loro destinazione a finalità pubbliche, percependoli indebitamente per soddisfare interessi propri.*



Sent. n. 25/2013

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Alberto Avoli

Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita

Consigliere rel.

Dott.ssa Acheropita Rosaria Mondera

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.: **1) XXXXX Salvatore; 2) XXXXX Paolo; 3) XXXXXRiccardo**, difeso dagli avv. Emilio Mattei e Maria Elena Rosi; **4) XXXXX Gabriele**, difeso dall' avv. Riccardo Leonardi; **5) XXXXX; 6) XXXXX Giuseppe**, difeso dall'avv. Paolo Dell'Anno; **7) XXXXX Paolo**, difeso dall'avv. Gennaro Terracciano; **8) XXXXX Concetta**, difesa dall'avv. Maria Vertucci.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°**11.898** del registro di

Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 3/4/2013, con l'assistenza del Segretario, dr. Giuliano Cecconi: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona della dr.ssa Fernanda Fraioli; il difensore del sig. Xxxxx, avv. Giovanni Rondini, su delega dell'avv. Leonardi; il difensore del sig. Gazzilli, avv. Mattei ; il difensore del sig. Xxxxx, avv. Terracciano; il difensore della sig.ra Xxxxx, avv. Vertucci; il difensore del sig. Xxxxx, avv. Dell'Anno.

Svolgimento del processo

1) – Con atto di citazione del 2/7/2012, la Procura Regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sigg.: 1) Paolo Xxxxx, “*Titolare dell’Ufficio Monocratico AGEA*”; 2) Concetta Xxxxx, “*Responsabile Area Autorizzazione Pagamenti AGEA*”; 3) Giovanni Xxxxx, “*Dirigente Ufficio Sviluppo Rurale AGEA*”; 4) Gabriele Xxxxx, “*Funzionario Ufficio Sviluppo Rurale AGEA*”; 5) Rocco Xxxxx, anch’egli “*Funzionario Ufficio Sviluppo Rurale AGEA*”; 6) XxxxxRiccardo, percettore contributi AGEA nel settore “*Set Aside*” per € 428.759,51; 7) Xxxxx Paolo percettore contributi AGEA nel cennato settore per €391.602,99; 8) Xxxxx Salvatore, percettore contributi AGEA nel ripetuto settore per € 517.980,00, per ivi sentirli condannare – nelle indicate qualità – al pagamento a favore dell’AGEA della complessiva somma di € 1.338.342,5, oltre interessi (€ 266.585,22, al 30/6/2012) rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime a favore dello Stato), per il danno risentito dall’AGEA stessa dalla illecita erogazione dei predetti contributi.

1.1) – In fatto, chiarisce la citazione che:

a) - la vicenda, per la quale è stata emessa anche una *“richiesta di rinvio a giudizio in data 27/1/2010 (...) innanzi al Tribunale (penale) di Roma”* (v. pag. 2), si sostanzia in una colossale truffa a danno dell’*AGEA*, per il pagamento – *“tra il 2003 ed il 2006”* – di un importo complessivo di *“26.908.517,84 contributi comunitari Set Aside per le campagne 1990-1995 a numerosi percettori che non ne avevano diritto”* (v. pag. 4), ex regolamenti CEE n°232891 e n°1272/1988;

b) – tra i destinatari dei contributi illecitamente erogati figurano anche i predetti sigg. Gazzilli, Xxxxx e Xxxxx, per gli importi dianzi indicati per ciascuno di loro, residenti in Umbria (v. pag. 5);

c) – per la realizzazione della truffa, che ha riguardato i contributi c.d. *“fuori termini”* (ammessi, cioè, a seguito della definizione del contenzioso apertosi sulla iniziale reiezione della domanda del contributo stesso), si era venuta a creare una organizzazione criminale distribuita su tre livelli:

- all’*“apice risultavano inseriti funzionari AGEA (sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx), organizzatori della truffa”* stessa;

- a *“livello intermedio (si ponevano i) soggetti esterni all’AGEA incaricati di organizzare ed intrattenere i rapporti tra il livello apicale ed il sottostante livello dell’organizzazione”*;

- a *“livello base (si poneva la) platea dei percettori dei contributi”*, tra i quali i sigg. Gazzilli, Xxxxx e Xxxxx (v. ancora pagg. 4-5 della citazione);

d) – i predetti, in realtà, *“non avevano diritto a percepire alcun contri-*

buto (perché) nessuno di loro aveva presentato una richiesta in tal senso (e comunque) non avevano la disponibilità e/o la proprietà dei terreni idonei per l'ottenimento dei contributi" stessi (v. pag. 9), laddove i funzionari dell' "Ufficio Sviluppo Rurale" dell'AGEA avevano predisposto, a loro favore, dei "falsi elenchi (di finanziamenti) fuori termini", trasmessi con "false note della Regione Umbria", ossia con le note n°20191, n°20192 e n°20193, tutte del 7/11/2003, a favore – rispettivamente – dei sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx(v. pagg. 8-11);

e) – le "prime avvisaglie (della) frode si (sono) avute nel mese di marzo del 2005", allorquando "la dr.ssa Ernesta Ranieri (dirigente della Regione Umbria) aveva redatto apposita notizia di reato, pervenuta anche all'Ufficio Monocratico dell'Agea", diretto dal dr. Xxxxx, che quindi era a conoscenza della frode stessa (v. pagg. 12-13), così come ne era a conoscenza anche la dr.ssa Xxxxx, dirigente della "Struttura Area Autorizzazione Pagamenti" dell'AGEA (v.- pagg. 20-21).

La citazione, in fatto, dà conto anche dell'invito a dedurre (pag. 21) e dell'esito del sequestro conservativo *ante causam*, concesso con decreto del Presidente della Sezione del 31/1/2012, confermato con ordinanza n°7/2012 e successivi reclami, definiti con ordinanze nn. 8 e n°10 del 2012.

1.2) – In diritto, la citazione, ha:

a) – ribadito le dinamiche generali della vicenda, soffermandosi anche sulla determinazione del danno e sulle maggior irregolarità emerse, soprattutto con riferimento a dei finanziamenti accordati al sig. Xxxxx, per i quali sono stati evidenziate le differenze con gli analoghi, regolari

finanziamenti (connessi alle medesime “campagne” 1991-1995), in relazione anche a quanto stabilito dal “*Tribunale (civile) di Perugia, con la sent. n°1031/2002*” (v. pagg. 22-40);

b) – puntualizzato gli addebiti mossi, nei confronti:

b.1) del dr. Xxxxx, in relazione al suo “*coinvolgimento nella organizzazione criminale*”, precisando che egli “*ha contribuito, da un lato, a consentire la realizzazione della truffa attraverso la firma delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e, dall’altro, a rassicurare i vertici amministrativi e la Guardia di Finanza*” (v. pagg. 40-42);

b2) dei ddr. Xxxxx e Xxxxx, quali funzionari che hanno “*istruito e revisionato le pratiche*” (v. pagg. 42-46) e che, insieme al dr. Xxxxx hanno costituito “*il vertice dell’organizzazione che (ha) organizzato la truffa*” (v. pag. 49) ideato ;

b3) dei sigg. Xxxxx, Xxxxx e Gazzilli, precisando che, quali “*percettori dei contributi, hanno prestato la loro identità ed i loro conti bancari agli organizzatori della truffa per depositare i fondi illecitamente erogati (...) provvedendo poi alla polverizzazione delle somme, in modo tale da impedirne la tracciabilità*” (v. pagg. 46-48);

b4) del dr. Xxxxx che, quale preposto all’*Ufficio Monocratico AGEA*, ha avuto conoscenza della vicenda per le “*denunce presentate dalla dr.ssa Ranieri*” nel marzo e nell’ottobre 2005 ed ha tenuto una condotta omissiva “*gravemente colposa*”, laddove – dopo la seconda delle predette denunce – “*sarebbe stato*

sufficiente un minimo accertamento sui fascicoli segnalati, per ricondurre le responsabilità degli illeciti ai funzionari (AGEA) coinvolti” ed assumere i provvedimenti conseguenti (v. pagg. 51-52); in sostanza – secondo la Procura – il predetto “non (ha) adottato tempestivamente gli atti che le circostanze o le norme imponevano di adottare per prevenire, evitare o limitare il verificarsi o l’aggravarsi del danno” (v. pagg. 53-54);

b5) della dr.ssa Xxxxx che, quale “*dirigente della Struttura Area Autorizzazione Pagamenti, (...) era a conoscenza della problematica riscontrata nel dipendente Ufficio Sviluppo Rurale, come si evince dalla nota n°2786 del 26/6/2006 indirizzata all’Autorità Giudiziaria (procedimento Penale Presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lanciano) e ciò nonostante non (ha ritenuto) di adottare alcuna cautela, (per impedire) l’aggravarsi del danno”, così da tenere “un comportamento gravemente colposo” (v. pagg. 54-57);*

c) – argomentato per la reiezione delle eccezioni dedotte dagli odierni convenuti nella fase dell’invito a dedurre e del sequestro, analizzando partitamente: c1) l’eccezione di incompetenza territoriale (pagg. 56-61); c2) l’eccezione di prescrizione (pagg. 61-63); c3) l’eccezione di “*sospensione per la pendenza di giudizio penale*” (pagg. 63-64); c4) l’eccezione di carenza di giurisdizione, dedotta dalla difesa del sig. Xxxxx(v. pagg. 64-67);

1.3) – In conclusione, la Procura ha chiesto la condanna dei convenuti, “*tutti legati dal vincolo di solidarietà*”, alla complessiva

somma di € 1.338.342,5, oltre “*le quote di interessi, calcolati al 30/6/2012, per € 266.585,22*”, specificamente indicandone le quote minime a carico dei sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx(v. pag. 67).

2) – Costitutosi nell’interesse del dr. Xxxxx con memoria depositata il 12/3/2013, l’avv. Gennaro Terracciano ha avverso la pretesa attrice, sotto i profili : **2.1)** del “*mancato assolvimento dell’onere probatorio, in relazione ai presupposti della responsabilità amministrativa- insussistenza del nesso causale (e) della colpa grave*” (v. pagg. 2-6) ; **2.2)** della “*necessità di una corretta ricostruzione dei fatti*” - ancora “*insussistenza del nesso causale (e) della colpa grave*” (v. pagg. 6-18); **2.3)** della carenza della colpa grave (v. pagg. 18-21); **2.4)** della “*inesistenza del nesso causale*” (v. pagg.21-22); **2.5)** della mancata audizione personale, pure chiesta nella nota controdeduttiva (v. pag. 22).

3) – Costitutosi nell’interesse del sig. Xxxxx con memoria depositata anch’essa il 12/3/2013, l’avv. Riccardo Leonardi ha avverso la pretesa attrice, eccependo: **a)** il “*difetto di giurisdizione rispetto alle posizioni dei convenuti privati*” (v. pag.4); **b)** la “*incompetenza territoriale-funzionale della Sezione dell’Umbria*”, per quella propria della Sezione Lazio (v. pag. 4); **c)** la “*prescrizione degli addebiti*” (v. pag. 5); **d)** l’ “*infondatezza degli addebiti*” (v. pag.5).

4) – Costitutosi nell’interesse del dr. Xxxxx con memoria depositata il 13/3/2013, l’avv. Paolo dell’Anno ha avverso l’azione della Procura, sotto i profili: **a)** della “*incompetenza territoriale*” (v. pagg. 2-7); **b)** della “*intervenuta prescrizione*” (v. pagg. 7-9); **c)** della “so-

suspensione del giudizio, ex art. 295 cpc, per pregiudizialità del processo penale” (v. pagg. 9-10); **d**) della *“infondatezza”* nel merito (v. pagg. 10-17).

5) – Costituitisi nell’interesse del sig. Xxxxx con memoria depositata il 14/3/2013, gli avv. Emilio Mattei e Maria Elena Rossi hanno eccepito: **a**) il *“difetto di giurisdizione”* (v. pagg. 3-4); **b**) il *“difetto di competenza territoriale”* (v. pag. 4-5); **c**) la *“prescrizione dell’azione”* (v. pagg. 5-6); **d**) l’ *“infondatezza dell’azione e della domanda”* (v. pagg. 6-8); **e**) l’infondatezza della richiesta di interessi e rivalutazione monetaria (v. pagg. 8-9).

6) – Costituitosi nell’interesse della sig.ra Xxxxx con memoria depositata anch’essa il 14/3/2013, infine, l’avv. Maria Vertucci ha declinato ogni addebito, eccependo: **a**) l’ *“intervenuta prescrizione dell’azione”* (v. pagg. 11-16); **b**) l’ *“insussistenza della responsabilità per aver agito in (conformità) al dettato di legge”* (v. pagg. 17-22); **c**) la *“mancanza assoluta di dolo e colpa grave”* (v. pagg. 22-27).

7) – All’odierna pubblica udienza, il P.M. ha richiamato la recente sentenza n°38/2013 della Sezione Giurisdizionale per le Marche, relativa alla erogazione dei medesimi contributi a soggetti residenti in tale regione, ed ha insistito per quanto di ragione, riportandosi all’atto introduttivo del giudizio.

Quanto all’eccepita, mancata audizione personale del dr. Xxxxx, il P.M. ha precisato di aver spedito apposita, regolare convocazione, alla quale tuttavia il predetto non ha aderito.

7.1) – Il difensore del sig. Xxxxx, invece, appositamente inter-

pellato in proposito dal Collegio, non ha saputo meglio specificare le ragioni dell'eccepita "irrituale" notifica dell'atto di citazione (ex pag. 1 della memoria di costituzione in giudizio) e, interpellato dal Collegio anche su tale specifico punto, non ha chiesto nemmeno la rinnovazione della notifica stessa, ma si è riportato alle deduzioni e conclusioni rassegnate nella predetta memoria.

7.2) – Il difensore del sig. Gazzilli, dal canto suo, si è riportato agli scritti, soffermandosi in particolare sulle eccezioni di giurisdizione e di prescrizione, nonché sulla carenza delle condizioni per giungere ad una condanna solidale del proprio assistito.

7.3) – Il difensore del sig. Xxxxx, a sua volta, ha espressamente rinunciato all'eccezione di mancata audizione personale del predetto ed ha eccepito la *litispendenza* e/o *continenza* della controversia, rispetto a quella definita dalla Sezione Giurisdizionale per le Marche con la sentenza richiamata dal P.M. (ex art. 39 cpc); a tal fine, ha depositato atti propri di quella causa, nonché un atto di citazione della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Sardegna.

Nel merito si è riportato alle deduzioni e conclusioni scritte, soffermandosi in particolare sulla palese carenza del nesso di causalità, atteso che – ha precisato – l'erogazione dei contributi è avvenuta nel 2003, mentre l'omissione addebitata dalla Procura al Xxxxx è dell'ottobre 2005.

7.4) – La difesa della sig.ra Xxxxx, dal canto suo, si è associata all'eccezione di *litispendenza* e/o *continenza* del difensore del sig.

Xxxxx, riportandosi per il resto alle eccezioni e deduzioni scritte.

7.5) – Il difensore del sig. Xxxxx, infine, ha chiesto termini a difesa per esaminare la sentenza della Sezione Marche, comunque argomentando per il difetto della competenza territoriale di questa Sezione, per la prescrizione del vantato diritto risarcitorio e per la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello penale, ex art. 295 cpc.

Nel merito, ha concluso per la reiezione della domanda attrice.

7.6) – In via di replica, il P.M. ha argomentato per la sussistenza della giurisdizione di questa Corte e per la competenza territoriale di questa Sezione, oltre che per l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di *litispendenza e/o continenza* .

Nel merito ha ribadito le accuse mosse al sig. Xxxxx, sostenendo che esse investono anche la condotta omissiva precedente al 2005.

7.7) – A tal ultimo proposito, il Collegio ha evidenziato come una simile affermazione potrebbe integrare gli estremi di una *mutatio libelli* ed ha chiesto alle parti di esprimere le proprie valutazioni in proposito, ex art. 101, comma 2, cpc.

Il P.M. ha escluso una simile *mutatio*, mentre il difensore del sig. Xxxxx ha argomentato per la sussistenza della *mutatio* stessa, richiamando l'addebito formulato dalla Procura a pag. 53 dell'atto di citazione e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla modifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Motivi della decisione

1) – Con precedenza su ogni altra, il Collegio esamina l'eccezione

di giurisdizione, dedotta dalla difesa del sig. Xxxxx e dalla difesa del sig. Gazzilli.

1.1) – Entrambe le predette difese hanno limitato l’eccezione in discorso alle *“posizioni dei convenuti privati”* (sigg. Xxxxx, Xxxxx, Gazzilli), richiamando l’ordinanza della Sezione Puglia n°173/2012 (v. pag. 4 della memoria del sig. Xxxxx depositata il 12/3/2013), ovvero sottolineando come, nel caso, manchi un rapporto di servizio tra i convenuti medesimi e la P.A., non delineabile nemmeno in base ai principi affermati dalla Suprema Corte con l’ordinanza n°4511/2006 e successivo consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui *“Cass. SS.UU. n°9846/2011”* (citata dalla difesa del sig. Gazzilli), stante la mancata adesione dei ridetti convenuti *“al programma di gestione delle risorse pubbliche imposto dalla P.A.”*, per l’assenza di una loro domanda alla erogazione dei contributi nel settore *“Set Aside”* (v. pagg. 3-4 della memoria del sig. Xxxxx depositata il 14/3/2013).

In sostanza, si è precisato, nel caso si è avuta la mera percezione della *“somma erogata dall’AGEA”*, senza che sia stata *“redatta, né presentata alcuna domanda (per la) erogazione dei (menzionati) contributi”* (v. ancora pagg. 3-4 della memoria del sig. Gazzilli).

1.2) – Il Collegio, nel rilevare che l’accertamento del rapporto di servizio non esorbita dai limiti esterni del potere giurisdizionale di questa Corte e pone, perciò, non già una questione di giurisdizione, ma *“di mera proponibilità dell’azione di responsabilità davanti al giudice contabile”* (v., tra le tante, SS. UU. Cass. sent. n°9188/2012), ritiene l’eccezione stessa palesemente infondata, in relazione all’eccessivo

formalismo che la sostiene.

1.2.1) – In realtà, l’ “*inserimento*” funzionale del privato nell’assetto operativo-organizzativo della P.A., quale “*compartecipe fattivo dell’attività pubblica*” per la realizzazione dei programmi di intervento nei settori dell’economia (spesso di rilievo europeo, come nel caso di specie), si realizza proprio con la percezione dei relativi contributi.

Tanto, ovviamente, ai fini della responsabilità erariale.

In mancanza di una simile percezione, infatti, viene meno il presupposto stesso della responsabilità erariale e l’eventuale, mera adesione del privato al programma di intervento elaborato dalla P.A., sebbene formalmente espressa in una apposita domanda (accettata dalla P.A. medesima), rimane priva di conseguenza sotto il profilo della cennata responsabilità, con eventuali, possibili ricadute giudiziali che, eventualmente, impegnano giudici diversi da questa Corte.

1.2.2) – D’altro canto, la stessa revoca dei contributi concessi dalla P.A. mediante apposito provvedimento, e la correlata azione amministrativa di “*recupero*”, non possono essere confuse con l’azione erariale di danno da mancata realizzazione del programma pubblico di intervento nell’economia, intestata alla Procura della Corte dei conti in ragione del rapporto di servizio che si instaura con la percezione dei contributi medesimi.

Come opportunamente chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “*l’azione esercitata dalla Procura erariale, pur esprimendo – a volte – la medesima grandezza monetaria dell’azione di revoca del contributo*”

(che presuppone un provvedimento concessorio, e quindi la domanda dell'interessato), *ha natura, funzione e contenuto risarcitorio: essa, in pratica, muove dalla considerazione che l'eventuale sviamento delle risorse pubbliche, ricevute dal privato per la realizzazione di un programma di promozione di un settore produttivo da parte della P.A., crea un danno per l'ente che tali risorse ha erogato che può essere anche di consistenza maggiore, rispetto al contributo erogato, in relazione al concreto andamento del programma al quale il contributo stesso era funzionalizzato*", così che "l'azione intrapresa dalla Procura, non è dissimile da una qualsivoglia altra azione erariale di danno, di competenza propria della Corte dei conti, ex artt. 13 e 52 del R.D. n°1214/1934, e non ha nulla a che vedere con l'azione di revoca e/o recupero del contributo, intrapresa in sede amministrativa, salvo che per i profili meramente esecutivi-adempitivi, attinenti al computo materiale dell'importo del contributo recuperato nell'ammontare del danno contestato dalla Procura medesima" (cfr. Sez. III[^] Centr. App. sentenze n°385 e n°202 del 2010).

1.2.3) – In siffatto contesto, è evidente, che la posizione di chi percepisce i contributi in carenza di domanda propria, come nel caso di specie, non è dissimile da chi li percepisce a seguito di domande autografe.

Ciò che rileva, ai fini dell'instaurarsi del rapporto di servizio con la P.A. erogatrice dei fondi è la consapevolezza di percepire i fondi stessi per la realizzazione di un preciso intervento pubblico in un settore dell'economia, altrimenti non realizzabile direttamente dalla P.A. medesi-

ma.

1.2.4) – Anche con più specifico riferimento all’*“impegno”* personale del privato di realizzare lo *“scopo”* del finanziamento pubblico, al quale va correlato il rapporto funzionale di servizio con la P.A., non si registrano apprezzabili differenze ontologiche, ai fini della responsabilità erariale, tra chi si impegna preventivamente a rispettare il programma alla cui realizzazione sono destinati i fondi, mediante apposita domanda, e poi coscientemente svia i fondi stessi, e chi invece, senza alcun impegno preventivo, riceve i medesimi fondi nella consapevolezza della loro particolare destinazione e scientemente li percepisce nella deliberata volontà di destinarli a fini egoistici, suoi propri.

A ben vedere, le due situazioni a confronto si differenziano per un margine profilo diacronico, legato al tempo dell’insorgenza dell’impegno di osservare il vincolo di destinazione dei fondi, che nell’un caso si concretizza già con la presentazione della domanda, mentre nell’altro con la ricezione dei contributi stessi.

1.2.5) – D’altronde, se chi riceve i contributi senza averne fatto domanda non li svia dalla loro destinazione pubblica, realizza pienamente il suo rapporto funzionale di servizio con la P.A., insorto per effetto della percezione dei contributi stessi, così da eludere anche ogni forma di pregiudizio erariale e di conseguente responsabilità amministrativa, a nulla rilevando l’assenza della domanda per tali contributi.

1.2.6) – In questa ottica, la giurisprudenza non ha mai dubitato dell’instaurarsi del rapporto di servizio con chi ha materialmente *“gestito”* (recte: percepito) i fondi pubblici, in aggiunta (o in alternativa) a

chi ne era formalmente il destinatario, pervenendo alla condanna dei percettori stessi, mediante opportuni richiami al “*rapporto di servizio di fatto*” (v., tra le tante, Sez. III[^] Centr. App., sent. n° 526/2010).

1.2.7) – E’ appena il caso di ricordare che la teoria del “*rapporto di servizio di fatto*”, elaborato dalla Cassazione, origina dalla fondamentale esigenza di giustizia di escludere che l’assetto formale prevalga sulla realtà sostanziale delle cose (v. SS.UU. Cass. n°23332/2009), così che il “*rapporto di servizio*” si instaura: **a)** “*indipendentemente dalla natura pubblica o privata del relativo titolo*”, mentre **b)** il titolo stesso “*può scaturire non solo da un provvedimento o un contratto, ma anche da un mero fatto*” (v., testualmente, la già citata Cass. SS.UU. n°23332/2009 e Id. n°7946/1993, n°5163/2004, 20132/2004 e n°22513/2006, ivi richiamate).

1.3) – Ragioni di completezza, peraltro, inducono a puntualizzare che la menzionata ordinanza n°173/2012 della Sezione Regionale per la Puglia (relativa ad una fattispecie di danno analoga a quella in discussione), invocata dalla difesa del sig. Xxxxx a favore del proprio assistito (v. pag. 4 della relativa memoria di costituzione in giudizio) e basata su un improprio richiamo a SS.UU. n°9846/2011 (data la mancanza, in tale pronuncia della Cassazione, di un programma pubblico al quale correlare il contributo del privato), è stata riformata in sede di “*reclamo al collegio*” (ex art. 669 – *tredecies* cpc) dalla medesima Sezione Puglia con ordinanza n°296/2012.

Trattasi, quanto a quest’ultima ordinanza, di una pronuncia che fondamentalmente si basa anch’essa sulla teoria del “*rapporto di servi-*

zio di fatto” e che, nel contesto della giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale per la Puglia, ha avuto ulteriori conferme ed approfondimenti con la successiva ordinanza n°1/2013 (emessa anch’essa in sede di sequestro per vicende analoghe a quella in discussione), ricca di richiami ad ulteriori pronunce della Cassazione sul “rapporto di servizio di fatto”, alla quale integralmente si rinvia, ad integrazione di quanto riportato nei precedenti paragrafi 1.2.6) – 1.2.7).

1.4) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, l’eccezione di che trattasi deve essere respinta.

2) – Così affermata la sussistenza del rapporto di servizio dei convenuti “privati” con la danneggiata AGEA, il Collegio ritiene di respingere anche l’ulteriore, correlata eccezione di carenza di competenza territoriale di questa Sezione, dedotta – a favore della Sezione Giurisdizionale per il Lazio – dalle difese del sig. Xxxxx (v. pag. 4 della relativa memoria di costituzione in giudizio), del sig. Xxxxx (v. pagg. 2-7 della relativa memoria di costituzione in giudizio) e del sig. Xxxxx(v. pagg. 4-5 della relativa memoria di costituzione in giudizio).

2.1) – L’eccezione in parola, invero, si lega essenzialmente all’idea che l’attività produttiva del danno sia stata posta in essere interamente a Roma e che la stessa vada correlata esclusivamente alla condotta propria dei soli funzionari AGEA, data la sostanziale estraneità dei “convenuti privati” alla P.A. .

Per tal via, effettivamente, la competenza a conoscere della causa spetterebbe alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in applicazione dei criteri di collegamento fissati dall’art. 2, lettera b), della

1. n°658/1984 (richiamato dall'art. 1, comma 3, della l. n°19/1994), nelle valutazioni nomofilattiche rese su di essi dalle SS.RR. di questa Corte con la sent. n°4-QM/2002

2.2) – A tal proposito è stata richiamata ancora l'ordinanza n°173/2012 della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, che – come ricordato poc'anzi – nega il rapporto di servizio pubblico tra i “*percettori*” dei contributi e la P.A., per mancanza della domanda dei contributi stessi (v. pag. 4 della memoria del sig. Xxxxx, che rinvia a pag. 4 della memoria depositata nel luglio 2012 per il “*reclamo*” ex art. 669-*tredicies*, nonché pag. 7 della memoria del sig. Xxxxx), con la precisazione che “*i privati percettori non sono agenti pubblici e, quindi, non è individuabile nei loro confronti la competenza delle (Sezioni Regionali) dove gli stessi sono residenti*” (v. pag. 5 della memoria del sig. Gazzilli).

2.3) – Il Collegio, come anticipato sub precedenti paragrafi 1) - 1.4), al contrario ritiene che la posizione degli odierni “*convenuti privati*” non sia dissimile, ai fini dell'instaurarsi del rapporto funzionale di servizio con la P.A., da quella di un qualsivoglia altro percettore privato di contributi pubblici di scopo, ex SS.UU. n°4511/2006.

2.4) – In questa ottica, è evidente che la percezione dei contributi “*Set Aside*” da parte dei convenuti Xxxxx, Xxxxx e Gazzilli, avvenuta in Umbria (v. pagg. 17-18 dell'atto di citazione, nonché sub-allegati 1, 2 e 4 all'allegato 12 della nota di deposito n°1 della Procura Regionale), ed ancor più lo sviamento – da parte dei medesimi – dei contributi stessi dalle loro finalità, ha chiuso la catena causale iniziata a Roma dai

funzionari AGEA, assurgendo a “*fatto necessariamente causativo del danno*”, quale criterio “*ulteriore*” (e complementare) di determinazione della competenza territoriale, rispetto a quello “*principale*” della “*incardinazione del supposto autore del comportamento illecito nella sede o ufficio ubicato nella Regione*”. Criterio “*ulteriore*”, è appena il caso di evidenziarlo, che vale proprio per le ipotesi – come quella di specie – in cui non uno, ma “*più comportamenti illeciti di soggetti (pubblici), incardinati presso uffici o sede di diverse Regioni, concorrono o confluiscono nella produzione dell’evento dannoso*” (ex SS.RR. n°4-QM/2002).

2.5) – La più attenta giurisprudenza, del resto, non esita a riconoscere, in ipotesi di danno da illecita percezione di contributi di scopo, la competenza territoriale della Sezione Regionale dove risiede il beneficiario dei contributi stessi, quale “*sede dell’organo o ufficio*” al cui operato va etiologicamente rapportato il “*fatto dannoso*”, semprechè la condotta dannosa “*prevalente*”, ossia lo sviamento del contributo dalle finalità sue proprie, sia stata posta in essere nella medesima Regione (v. Sez. III[^] Centr. App. n°746/2010 e Id. n°338/2012, nonché Sez. I[^] Centr. App. n°809/2012 e Sez. Giur. Piemonte n°14/2013).

2.6) – Né vale invocare, per una diversa conclusione, la sent. n°348/2004 della Sezione I[^] Centrale di Appello, richiamata dalla difesa del sig. Xxxxx a pag. 3 e (in nota) a pag. 6 della relativa memoria di costituzione, ove di consideri che tale sentenza – se non altro – è di data anteriore alle pronunce della Cassazione che hanno elaborato ed enucleato la sussistenza di un rapporto funzionale di servizio pubblico

anche con riferimento alla percezione dei finanziamenti pubblici di scopo, ex SS. UU. ord. n°4511/2006 già citata e successivo, consolidato indirizzo giurisprudenziale.

2.7) – Né, ed ancor meno, vale invocare la sent. n°174/2009 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte, pure richiamata dal predetto difensore a pag. 6 della relativa memoria di costituzione in giudizio, ove si consideri che la stessa non ha nulla a che vedere con la materia dell'illecita percezione e sviamento dei contributi pubblici di scopo, oggetto del presente giudizio.

2.8) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, l'eccezione di difetto di competenza territoriale di questa Sezione va disattesa, in quanto destituito di giuridico fondamento.

3) – A non diversa conclusione deve pervenirsi quanto all'eccezione di “*litispendenza*” e/o “*continenza*”, ex art. 39 cpc, dedotta all'odierna pubblica udienza dal difensore del dr. Xxxxx, alla quale si è associato il difensore della dr.ssa Xxxxx, in rapporto alla analoga controversia definita dalla Sezione Giurisdizionale Marche di questa Corte, con la sent. n°38/2013.

3.1) – La *litispendenza*, come noto, presuppone la contemporanea pendenza di una medesima causa davanti a giudici diversi (v., tra le più risalenti, Cass. Sez. 3^a n°2772/1962).

L'indagine sulla identità delle due cause, com'è altrettanto noto, va condotta in base ai principi sulla identificazione delle azioni e ricorre ogni qual volta sussista identità di soggetti, di *petitum* e di *causa petendi*, da intendere –rispettivamente – come identità: delle parti, del

“bene della vita di cui si chiede la tutela” e del “fatto costitutivo del diritto azionato” (v. tra le tante Cass. Sez. 2^a n°7144/2004).

3.2) – La *continenza*, a sua volta, ricorre “quando tra due cause, caratterizzate dall’identità dei soggetti e del titolo, sussista una differenza soltanto quantitativa circa l’oggetto, nel senso che il *petitum* di una di esse sia più esteso, in modo da comprendere la pretesa che costituisce l’oggetto dell’altra causa, come il contenente comprende il contenuto” (v., tra le più risalenti Cass. Sez. 3^a n°544/1967)

3.3) – Accanto all’ipotesi di *continenza* ora descritta, che costituisce la c.d. “*continenza in senso stretto*”, la giurisprudenza ha individuato ed isolato anche l’altra figura di *continenza*, c.d. “*continenza per specularità*”, che ricorre quando : “tra le cause sussista un rapporto di interdipendenza come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività tra loro e caratterizzate da una coincidenza solo parziale delle relative cause petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela dei diritti derivanti dallo stesso rapporto ed il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni” (v. Cass. SS.UU. n°20596/2007 e, in senso analogo, Id. Sez. 6^a ord. n°15532/2011, con grassetto e sottolineatura dello scrivente).

3.4) – Tali essendo le caratteristiche proprie della *litispendenza* e della *continenza* (in senso stretto e per “*specularità*”), è da escludere

che esse sussistano nel caso di specie, in rapporto all'analoga vicenda conosciuta e decisa dalla Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Marche.

3.4.1) – Difetta, anzitutto, l' *"identità soggettiva"* delle parti, ove si consideri che i percettori dei contributi convenuti innanzi alla predetta Sezione sono diversi da quelli convenuti innanzi a questa Sezione.

3.4.2) – Difetta, inoltre, anche l'identità del titolo, inteso come *"fatto costitutivo del diritto azionato"* (v. Cass. Sez. 2^a n°7144/2004 già citata), ove si considera che le controversie decise innanzi alla ridetta Sezione Marche e quelle oggetto del presente giudizio originano da procedimenti di erogazione di contributi pubblici ben differenti tra loro, dotati di una loro intrinseca, specifica autonomia oggettiva e soggettiva, unificati solo dal profilo (invero marginale) del riguardare tutti il medesimo settore di intervento agricolo *"Set Aside"* .

Da questo punto di vista, anzi, deve dirsi che ogni singola erogazione costituisce una ipotesi a se stante di *"fatto causativo di danno"* e, in tesi, ben si sarebbe anche potuto dar luogo ad una pluralità di cause, azionate separatamente – una per ogni singola erogazione – se non fosse che intuitive ragioni di connessione ne hanno opportunamente consigliato la trattazione congiunta, a mò di fascio di cause parallele, presso la medesima Sezione Regionale dove è avvenuta la ricezione e lo sviamento del contributo pubblico dalle finalità sue proprie, in rapporto essenzialmente alla figura del destinatario delle risorse erogate.

3.4.3) – Lo stesso *petitum*, del resto, corrispondendo all'importo di ciascun contributo, non può certo dirsi in rapporto di *"continenza"* con

nessun altro *petitum*, e men che meno con quello di condanna chiesto alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in quanto strettamente connesso a ciascuna, singola erogazione.

3.4.4) – Nel tratteggiato contesto, evidenti esigenze di rispetto dei ricordati criteri di riparto della competenza territoriale di questa Corte, hanno giustamente imposto di separare le cause relative alla pluralità di erogazioni dei contributi di che trattasi, in relazione ai principi nomofilattici affermati dalle SS.RR. con la già citata sent. n°4-QM/2002, alla stregua dei quali: “*in ipotesi di concentrazione di più fattispecie di danno, ove vengano individuati più giudici competenti – come nel caso si specie – va disposta la separazione delle cause, stante la inderogabilità della competenza funzionale attribuita alle Sezioni Regionali di questa Corte*” (v. pagg. 21-22, lettera c, della citata sent. n°4-QM/2002).

3.5) – Ciò stante, l’eccezione di *litispendenza* e/o di *continenza* va respinta.

4) – Passando, ora, all’eccezione di prescrizione, dedotta dai difensori del sig. Xxxxx (v. pag. 5 della relativa memoria di costituzione in giudizio), del sig. Xxxxx (v. pagg. 7-9 della relativa memoria di costituzione in giudizio) del sig. Xxxxx(v. pagg. 5-6 della relativa memoria di costituzione in giudizio) e della sig.ra Xxxxx (v. pag. 11-16 della relativa memoria di costituzione in giudizio), deve dirsi che la stessa è palesemente infondata.

4.1) – La vicenda che ne occupa è caratterizzata dal “*doloso occultamento*” del danno, intrinsecamente presente nei fatti a rilevanza pe-

nale, connotati – come nel caso di specie – da una particolare callidità; giusta le valutazioni rese in proposito dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, espressa anche dalla sentenza n°348/2004 della Sez. I[^] Centrale di Appello, citata dalla difesa del sig. Xxxxx a pag. 3 e (in nota) a pag. 6 della relativa memoria di costituzione in giudizio, già considerata nel precedente paragrafo 2.5) .

4.2) – Una simile circostanza esclude, per espressa indicazione normativa, che il generico palesarsi del fatto dannoso all’Ente danneggiato (c.d. “conoscibilità” del danno) di per sé valga a far decorrere il termine di prescrizione, essendo invece necessaria a tal fine “*la scoperta*”, ovvero la piena conoscenza dei fatti produttivi del danno e dei soggetti a cui chiedere il relativo risarcimento (v. art. 1, comma 2, della l. n°20/1994).

4.3) – Nei fatti a rilevanza penale, la scoperta del danno dolosamente occultato si realizza con il rinvio a giudizio, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide (v., oltre alla già citata sent. n°348/2004 della Sez. I[^] Centrale di Appello, anche Sez. III[^] n°526/2012).

4.4) – Alla stregua delle risultanze documentai in atti, nel caso di specie, il rinvio a giudizio si è avuto il 27/1/2010, così che alla data di notifica dell’invito a dedurre (febbraio 2012) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione del vantato diritto risarcitorio.

4.5) – Ciò stante, l’eccezione di prescrizione, dedotta dai difensori dei predetti convenuti, si manifesta destituita di giuridico fondamento e, come tale, deve essere respinta.

5) – Da ultimo, va disattesa anche la richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale, avanzata dalla difesa del sig. Xxxxx, ai sensi dell’art. 295 cpc (v. pagg. 9-10 della relativa memoria di costituzione in giudizio).

5.1) – In disparte le considerazioni di carattere generale rappresentate dalla Procura Regionale circa la formulazione del nuovo art. 3 cpp ed i principi di separazione che ispirano i rapporti tra il giudizio amministrativo-contabile e quello penale, ex pagg. 63-64 della citazione (comunque da condividere), è da rilevare che in tesi, nel caso di specie, una forma di “*pregiudizialità necessaria*” in senso stretto, tale da richiedere la sospensione del presente giudizio, si potrebbe anche individuare con riferimento alla falsità degli atti che hanno portato all’ erogazione dei contributi ai sigg. Xxxxx, Xxxxx e Gazzilli.

5.2) – Tanto, anche alla luce del nuovo, restrittivo orientamento assunto dalle SS.RR. di questa Corte con le ordinanze nn. 1 e 3 del 2012, in tema di sospensione ex art. 295 cpc, con le quali è stato ammesso il “*regolamento necessario di competenza*” (ex art. 42 cpc, seconda ipotesi) anche nei giudizi di responsabilità innanzi a questa Corte.

5.3) – Senonché, nessuno dei convenuti dubita della materialità dei fatti, circa la non spettanza dei contributi in parola ai sigg. Xxxxx, Xxxxx e Gazzili, limitandosi ognuno di essi a contestare la misura del proprio coinvolgimento, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

In siffatto contesto, la sospensione del presente giudizio è palesemente inutile, ben potendo la causa essere decisa sulla base degli ac-

certamenti in atti e della intrinseca materialità dei fatti, indipendentemente dalla loro qualificazione gius-penalistica, tenuto anche conto delle disposizioni dell'art. 11 del R.D. n°1038/1933 e delle esigenze di “ragionevole durata del processo”, la cui concreta soddisfazione concorre alla piena realizzazione del “giusto processo”, ex art. 111 Cost. .

5.4) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 cpc, va respinta.

6) – Tutto ciò premesso, nel merito, il Collegio ritiene anzitutto di assolvere dalla domanda attrice il dr. Xxxxx e la dr.ssa Xxxxx.

6.1) – Al riguardo giova muovere dalla considerazione che la Procura Regionale ha addebitato :

a) al dr. Xxxxx, la mancata adozione di più incisive iniziative, “a seguito della seconda denuncia del 14/10/2005 (da parte della dr.ssa Ranieri), dalla quale risultavano inequivocabilmente coinvolti soggetti interni all'AGEA”, con la precisazione che il suo comportamento, “dopo la prima denuncia della Ranieri del marzo 2005, (...) potrebbe apparire, se non giustificato, almeno non gravemente colposo” (v. pag. 53 della citazione);

b) alla dr.ssa Xxxxx, di non aver neanche lei adottato “adeguati provvedimenti, se non altro a livello cautelativo”, pur essendo a conoscenza dei fatti, “come si evince dalla nota n°2786 del 26/6/2006”, a seguito “delle riunioni svolte all'epoca sulla vicenda e ai notori accessi effettuati presso gli uffici dai Carabinieri” (v. pagg. 54-55 della citazione).

6.2) – In sostanza, la Procura ha addebitato ai predetti un coinvolgimento “*gravemente colposo*” nella erogazione “*dei contributi erogati e frodati successivamente alle segnalazioni intervenute*” e dunque un corso causale addizionale indipendente, da quello – doloso – degli altri convenuti, per le erogazioni successive alle predette “*segnalazioni*” (v. pag. 55, in fine, della citazione).

6.3) – In aula, all’odierna pubblica udienza, il P.M. ha tentato di ampliare il periodo di riferimento della censurata condotta omissiva del dr. Xxxxx, estendendone la portata anche ad epoca anteriore alla predetta “*seconda denuncia del 14/10/2005*” della dr.ssa Ranieri.

6.3.1) – Il difensore del dr. Xxxxx, tuttavia, ha prontamente eccepito al riguardo la “*mutatio libelli*”, rifiutando il contraddittorio su tale maggiore estensione di addebito, in relazione alle chiare e puntuali indicazioni che emergono in citazione sull’ambito temporale di identificazione della omissione contestata al predetto.

6.3.2) – Il Collegio, dal canto suo, non può non convenire con il difensore del dr. Xxxxx sul fatto che la condotta omissiva gravemente colposa addebitata al proprio assistito nell’atto introduttivo del giudizio è solo quella successiva alla ridetta “*denuncia del 14/10/2005*”, come del resto emerge chiaramente (oltre che dalle già richiamate pagg. 53-55 della citazione) anche dall’*incipit* della parte del menzionato atto introduttivo del giudizio che si riferisce al medesimo: “*per il XXXXX il punto saliente della contestazione riguarda il comportamento tenuto a seguito della seconda denuncia presentata dalla dr.ssa Ranieri (...) in data 14/10/2005 ed a lui inviata in qualità di titolare*

dell'Ufficio Monocratico" (v. inizio pag. 51 della citazione).

6.3.3) – Ciò stante, la domanda attrice nei confronti del dr. Xxxxx va esaminata con riferimento alla sola condotta addebitata al predetto per il periodo successivo alla più volte menzionata “denuncia del 14/10/2005” della dr.ssa Ranieri e resta preclusa ogni indagine, analisi e valutazione sulla condotta precedente.

6.4) – Così delimitato l’ambito oggettivo della causa, con riferimento alle condotte addebitate al dr. Xxxxx ed alla dr.ssa Xxxxx, il Collegio non individua alcun nesso causale tra tali condotte ed il danno, ex artt. 40-41 cp, pacificamente applicabili alla responsabilità amministrativo-contabile.

La percezione dei contributi dedotti in giudizio, ai quali si lega il danno, è avvenuta nel dicembre del 2003 (v. pagg. 17-18 della citazione, nonché allegati nn. 16 e 17 alla nota di deposito atti n°1 della Procura Regionale): ben prima, cioè, del realizzarsi delle censurate condotte del dr. Xxxxx e della dr.ssa Xxxxx del 2005.

6.5) – Ciò stante, i predetti convenuti vanno prosciolti da ogni addebito, con assorbimento di ogni altra censura e deduzione

7) – In applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996 (autenticamente interpretato dall’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n.203/2005, convertito in legge n. 248/2005, nel testo modificato dal comma 30-quinquies dell’art. 17 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009), ai difensori dei predetti convenuti, avv. Terraciano ed avv. Vertucci, vanno liquidate le spese legali, da porre a carico dell’Amministrazione di ap-

partenza (AGEA) che il Collegio determina in € 4.500,00 (QUATTROMILACINQUECENTO), oltre IVA e CAP, per ciascuno di essi, tenuto conto del valore della causa, della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dagli artt. 4 e 11 del d.m. n°140/2012, applicabile in fattispecie, ai sensi degli artt. 41 e 42 del medesimo decreto.

8) – Così definita la posizione del dr. Xxxxx e della dr.ssa Xxxxx, a ben diversa conclusione deve pervenirsi quanto agli altri convenuti.

9) – Del tutto evidente, invero, è anzitutto la responsabilità dolosa dei convenuti Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx.

9.1) – Quanto al sig. Gazzilli, vale brevemente premettere che la “*irrituale notifica*” della citazione, cripticamente eccepita nella relativa memoria di costituzione in giudizio (v. pag. 1), non ha avuto modo di essere meglio chiarita in aula, nonostante le specifiche richieste del Collegio in proposito, così che l’eccezione stessa va dichiarata inammissibile, ferma restando la sanatoria di ogni, eventuale difetto di notifica dell’atto di citazione, qualora davvero sussistente, data la predetta, regolare costituzione del difensore del nominato convenuto, ex artt.156 e ss. cpc.

9.2) – Ciò premesso, nel merito il Collegio rileva anzitutto come sia fuori discussione, nel caso:

a) la percezione da parte dei predetti dei contributi AGEA nel settore “*Set Aside*”, per la complessiva somma di € 1.338.342,50, di cui: € 517.980,00, percepiti dal sig. Xxxxx; € 391.602,99, percepiti dal sig.

Xxxxx; €428.759,51, percepiti dal sig. Gazzilli;

b) che i medesimi non avevano diritto ai contributi stessi, non avendo mai prodotta alcuna domanda in proposito (v. in tal senso, “*schede nn. 71, 72 e 73*”, intestate rispettivamente ai sigg. Gazzilli, Xxxxx e Xxxxx, sub allegati nn. 2.1, 2.2 e 2.3 all’allegato n°2 della nota deposito atti n°1 della Procura Regionale).

9.3) – I sigg. Xxxxxe Xxxxx, anzi, non avevano addirittura neanche i terreni per il “*ritiro dei seminativi*” e la conseguente “*messa a riposo*”, ai quali erano funzionalmente legati i ripetuti contributi.

Come è emerso dall’istruttoria in atti, i predetti “*non ha(nno) mai goduto, a titolo di possesso e/o di proprietà, di diritti su superficie agrarie, idonee all’ottenimento del beneficio di specie*” (v. pagg. 4 della già menzionata “*scheda n°71*”, intestata al sig. Gazzilli, e pag. 4 della pure menzionata “*scheda n°73*”, intestata al sig. Xxxxx, sub allegati n° 2.1 e n°2.3 della nota deposito atti n°1 della Procura Regionale).

9.4) – Il sig. Xxxxx, al contrario, aveva messo a riposo una certa estensione di terreni (“*ha 54,43*”), per i quali aveva anche presentato una regolare domanda per ottenere i contributi in discorso per le medesime annualità di rilievo nel presente giudizio (1991/1992-1994/1995), ma tali regolari contributi, di modesta consistenza, non hanno nulla a che vedere con quelli contestati con l’atto introduttivo del presente giudizio, di importo pari all’esorbitante somma di €517.980,00.

Trattasi – quanto a quest’ultimi – di contributi che costituiscono una sorta di “*duplicazione*” dei primi e sono stati illecitamente erogati, sia perché – si ripete – manca la relativa domanda, sia perché correlati

ad una estensione di terreno enorme (“*ha 526,33*”), rispetto a quella alla quale si riferiscono i contributi realmente spettanti (“*ha 54,43*”, a suo tempo corretti in “*ha 68,11*” con sent. n°1031/2002 del Tribunale civile di Perugia, richiamata in narrativa; giusta le considerazioni espresse dalla Procura Regionale alle pagg. 33-40 della citazione, alle quali integralmente si rinvia, per ovvie esigenze di economia.

9.5) – Orbene, chi – come nel caso di specie i sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx– percepisce contributi pubblici di scopo senza nemmeno aver presentato la domanda, e comunque senza neanche essere nelle condizioni per realizzare l’attività economica al cui incentivo sono destinati i contributi medesimi, per ciò stesso commette un gravissimo, doloso illecito amministrativo-contabile, esprimendo la deliberata volontà di ingerirsi nel programma perseguito dall’Ente pubblico (ex Cass. SS.UU. n°4511/2006 e successivo, consolidato indirizzo giurisprudenziale) al duplice, premeditato fine di: **a)** ottenere i ridetti contributi e **b)** impiegarli per scopi propri, egoistici e comunque diversi da quelli pubblici, perseguiti dall’Ente che i contributi medesimi ha erogato.

9.6) – Trattasi, oltretutto di “*dolo da concorso*” (ex art. 101 e ss. cp), essendo impensabile, secondo l’*id quod plerumque accidit*, che persone dotate di normale diligenza si portino a riscuotere somme così ingenti, come quelle incamerate dai sigg. Xxxxx, Xxxxx e Gazzilli, per contributi pubblici di scopo per i quali non hanno presentato neanche la domanda (e per i quali comunque non hanno i mezzi per realizzare lo scopo stesso) senza avere consapevolezza quantomeno della colla-

borazione e della “copertura” offerta da altri (seppur non perfettamente noti nelle loro specifiche identità personali), circa la indebita erogazione dei contributi stessi e l’occultamento del relativo illecito.

9.7) – E tanto basta, sul piano gius-contabile, per affermare la responsabilità solidale dei compartecipi dolosi all’illecito arricchimento, ex art. 1, comma 1-*quinquies*, della l. n°20/1994, nel testo introdotto dalla l. n°639/1996, indipendentemente da più approfondite verifiche sugli ulteriori e più pregnanti legami operativi (e di parentela), espressivi di una vera e propria organizzazione a delinquere come quella ipotizzata in citazione dalla Procura Regionale, come correttamente osservato dalla Procura Regionale (v. pag. 47 della citazione).

9.8) – In relazione a quanto sopra, i sigg. Xxxxx, Xxxxx e Gazzilli, vanno condannati in solido con i sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx, per il complessivo ammontare dei contributi percepiti da ciascuno di essi, oltre agli interessi legali (in alternativa alla rivalutazione monetaria), sussistendo anche la dolosa responsabilità di quest’ultimi, come meglio si dirà tra poco.

9.9) – L’autonomia di ogni singola erogazione, alla quale si collega una parallela autonomia gius-processuale della relativa controversia (v. precedente paragrafo 3.4.2), invero, induce a limitare il vincolo della solidarietà all’importo complessivo di contributi ricevuti da ogni singolo percettore (v. in tal senso anche Sezione Marche sent. n°38/2013).

9.10) – Da questo punto di vista, e per i profili ora evidenziati, va parzialmente accolta la richiesta del difensore del sig. Xxxxx di li-

mitare l'ammontare della condanna nei suoi confronti alle sole somme ricevute dal medesimo (v. pag. 7 della relativa memoria di costituzione in giudizio), fermo restante – aggiunge il Collegio – il vincolo della solidarietà con i sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx, mentre va respinta l'eccezione non debenza degli interessi legali, basata su una asserita buona fede del predetto sig. Gazzilli, ex art. 2033 cc (v. successiva pag. 8 della memoria appena citata), del tutto inconsistente, nel descritto quadro di gravissime illiceità .

10) – Venendo, quindi, alla posizione dei sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx, va premesso che l'Ufficio “*Sviluppo Rurale*”, competente *ratione materiae* alla trattazione delle pratiche relative ai contributi “*Set Aside*”, era costituito solo dai predetti, ai quali va aggiunta solo la sig.ra Maria Antonietta Lucci, addetta alle procedure di liquidazione, mediante il supporto “*S.I.A.N.*”, come incontestabilmente emerge dagli atti di causa (v. in tal senso anche pag. 13 della memoria di costituzione in giudizio del sig. Xxxxx, depositata il 13/3/2013).

10.1) – Altrettanto incontestabilmente risulta dagli atti di causa che le erogazioni dei contributi a favore dei sigg. Xxxxx, Xxxxx e Gazzilli, sono avvenute sulla base degli elenchi di finanziamenti “*fuori termini*” della Regione Umbria artefatti, trasmessi con le note della Regione Umbria – rispettivamente – n°20191, n°20192 e n°20193 tutte della medesima data del 7/11/2003, anch'esse artefatte (v. pagg. 9-11 della citazione, nonché pagg. 59 della relazione n°4389 in data 5/3/2008 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara, sub allegato n°2 della nota di deposito atti della Procura Regio-

nale n°1).

La cennata documentazione regionale, invero, è stata disconosciuta dalla dr.ssa Ranieri, mentre non sussistono dubbi di sorta sulla non veridicità dei dati in essa riportati (v. in tal senso anche pagg. 60-68 della citata relazione n°4389/2008 della Guardia di Finanza di Pescara e relativi allegati).

10.2) – Analogamente non sussistono dubbi sul fatto che le tre, indicate pratiche (ex note nn. 20191-20193 del 7/11/2003) sono state assegnate tutte al sig. Xxxxx, dal sig. Xxxxx e da questi revisionate (v. ancora pag. 59 della ripetuta relazione e relativi allegati), mentre le relative autorizzazioni di pagamento sono state controfirmate dal sig. Xxxxx.

10.3) – Del pari, infine, è del tutto fuori discussione ogni possibile coinvolgimento della sig.ra Lucci, atteso anche che la medesima, con la sua diligente e solerte iniziativa di contattare direttamente la “*Direzione Generale Attività Produttive della Regione Umbria*”, di fatto ha dato inizio alle indagini che hanno condotto alla scoperta della illecita erogazione dei contributi in discorso (v. paragrafo 5 della relazione del Nucleo Antifrode dei Carabinieri di Roma n°120/38-2005 del 23/2/2007, sub allegato 3 della nota di deposito atti della Procura Regionale n°1).

10.4) – Sulla base dei riferiti elementi di fatto, ovvie deduzioni logiche, connesse ad elementari canoni di regolarità di condotta, impongono di ritenere che :

a) la documentazione della Regione Umbria relative ai contributi di

che trattasi (elenchi e note di trasmissione) sia stata predisposta all'interno dell'Ufficio AGEA "Sviluppo Rurale";

b) alla predisposizione della stessa abbiano provveduto i sigg. Xxxxx e Xxxxx, stante la loro stretta correlazione istituzionale ed operativa (emersa nel corso delle indagini), se non anche il dr. Xxxxx.

10.5) – Tutto ciò, in un quadro di pesantissimi elementi probatori, via via delineatosi nel corso delle indagini, dal quale emergono anche il diretto coinvolgimento del fratello del sig. Gabriele Xxxxx (Ettore), e la "copertura" assicurata dal dr. Xxxxx agli illeciti perpetrati nell' Ufficio "Sviluppo Rurale" dell' AGEA, da lui diretto (v, tra gli altri, anche la "scheda n°121", la "scheda n°122" e la "scheda n°123", intestate – rispettivamente – ai sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx, sub allegati n°2.6, n°2.7 e n°2.8 all'allegato n°2 della nota deposito atti n°1 della Procura Regionale).

10.6) – Nel descritto contesto, caratterizzato dalle riferite gravi irregolarità documentali degli atti di pagamento dei ripetuti contributi, appare davvero paradossale la doglianza della difesa del sig. Xxxxx, circa la mancata individuazione – da parte della Procura Regionale – di una qualche "traccia documentale in atti del coinvolgimento del (predetto), nei singoli pagamenti indebiti, oggetto del presente procedimento" (v. pag. 9 del reclamo ex art. 669-tredecies cpc, depositato il 30/7/2012, richiamato a pag. 5 della memoria di costituzione in giudizio, depositata il 12/3/2013).

10.7) – Né, sotto altro profilo, possono essere valorizzate le doglianze della difesa del sig. Xxxxx, volte a:

a) manifestare perplessità sul numero dei processi penali instaurati sulla vicenda e sulla loro sorte;

b) esaltare la posizione di “vittima” del predetto, nei confronti dei sigg. Xxxxx e Xxxxx, ex relazione n°120/38-2005 del 23/2/2007 del Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri di Roma;

c) censurare l’adesione immotivata – a suo dire – della Procura Regionale alle tesi (colpevoliste) della Guardia di Finanza di Pescara, espresse nella relazione n°4389 del 5/3/2008, piuttosto che a quelle (innocentiste) di cui alla menzionata relazione della Guardia di finanza (cfr. pagg. 11-18 della memoria di costituzione in giudizio, depositata il 13/3/2013).

10.7.1) – Al riguardo, nel premettere che tutte le istruttorie penali sulle illecite erogazioni dei più volte menzionati contributi sono confluite nel p.p. n°20801/08, pendente presso il Tribunale Penale di Roma (v. “*Relazione conclusiva sulla operazione SET ASIDE*” del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara, allegata alla e-mail in data 11/7/2012, sub allegato n°6 alla nota di deposito atti n°3 della Procura Regionale), il Collegio rileva che la relazione dei Carabinieri di Roma n°120/38-2005, alla quale il legale del dr. Xxxxx ha ritenuto di assegnare particolare importanza, per comprensibili ragioni difensive, non costituisce altro che la sintesi del primo *step investigativo*, proseguito poi con le ulteriori indagini, riportate nella ricordata relazione della Guardia di Finanza di Pescara n° 4389/2008.

10.7.2) – Ebbene, se dalla prima fase delle indagini si passa a quella successiva, ed al pesante quadro probatorio che ne è conseguito,

appare davvero difficile escludere il coinvolgimento del dr. Xxxxx, opponendo semplicemente la mancanza, in capo al medesimo, del “*do- vere giuridico di investigare sull'autenticità della documentazione*” che gli veniva sottoposta (v. pag. 13 e ss. della precitata memoria di costituzione in giudizio).

10.7.3) – Come opportunamente chiarito dalla Procura Regionale, le “*macroscopiche anomalie*” che hanno caratterizzato le pratiche relative ai contributi in discorso, e segnatamente le somme erogate per il ritiro di vaste aree, di per se stesse evidenziano – sul ben più rilevante piano sostanziale, rispetto alla mera regolarità formale degli atti – il “*coinvolgimento doloso di tutti i soggetti operanti nell'Ufficio*”, compreso il dr. Xxxxx, tenuto anche conto del suo ruolo primario e di rilievo nell'Ufficio stesso (v. pag. 40 della citazione).

E ciò considerando anche che, come emerge dagli atti istruttori, gli “*stratosferici contributi*”, erogati “*in ragione delle elevatissime estensioni dei terreni messi a riposo*”, si inserivano in una “*media nazionale che si attestava a poche migliaia di euro*”, mentre tra i relativi atti giustificativi non figuravano provvedimenti amministrativi o giudiziari “*che disponevano la riammissione al (tardivo) pagamento*” del contributo (v. pag. 100 della relazione 4389/2008 della Guardia di Finanza di Pescara).

D'altronde, e pure questo va precisato, la scoperta della illecita erogazione dei contributi è avvenuta grazie alla solerte iniziativa della sig. Lucci, che ha contattato direttamente la “*Direzione Generale Attività Produttive della Regione Umbria*” il 21/3/2005 (v. precedente pa-

ragrafo 10.4), e non come sostenuto dal sig. Xxxxx, su sua iniziativa.

Né, infine, può sorvolarsi sull'incongruenza dell'operato del dr.

Xxxxx, che ha:

a) dichiarato di essere a conoscenza della vicenda del falso elenco per essergli stato segnalato da *“una telefonata”* della dr.ssa Ranieri durante una sua missione in Puglia nel marzo del 2005 (v. pag. 10 della relazione dei Carabinieri di Roma del 2007), contraddittoriamente rispetto all'asserita iniziativa intrapresa dal medesimo di aver egli segnalato la vicenda ai funzionari della Regione Umbria;

b) rassicurato con nota del 28/4/2005 il dr. Xxxxx, nonostante la conoscenza dei falsi elenchi acquisita già nel marzo del 2005, circa la regolarità dei contributi erogati in Umbria, in relazione alla *“precisa disposizione”* impartitagli il 6/4/2005 (nota prot. N°14762/UML) dal dr. Xxxxx medesimo di operare la *“ricognizione di tutti gli elenchi già liquidati per gli anni pregressi”*, contenenti le *“gravi anomalie”* dianzi indicate (v. ancora una volta la *“scheda n°121”*, intestata al dr. Xxxxx, sub allegato 2.6 della nota di deposito atti della Procura Regionale n°1).

c) rassicurato anche la Guardia di Finanza di Pescara con la nota n°2748 dell'8/9/2005, circa la regolarità dell'operato del proprio Ufficio (v. pag. 13 della più volte richiamata relazione n°4389/2008 del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara).

10.7.4) – Ciò stante, il Collegio ritiene di poter condividere le considerazioni della Procura Regionale circa il doloso coinvolgimento anche del dr. Xxxxx, se non altro, per aver egli agito al fine di *“rassi-*

curare i vertici amministrativi (e) la Guardia di Finanza, cercando di coprire gli illeciti, affermando in più occasione (...) la correttezza dell'operato del suo Ufficio" (v. ancora pag. 42 della citazione).

10.8.5) – Da ultimo, vale giusto un accenno, il Collegio ha ritenuto di respingere la richiesta di rinvio della discussione della causa per esaminare la sentenza n°38/2013 della Sezione Marche, formulata in aula dalla difesa del dr. Xxxxx, ritenendo che la mancata conoscenza della citata sentenza, al pari di qualsiasi altro precedente giurisprudenziale, non lede l'equilibrato esplicarsi del rapporto processuale tra le parti, affidato essenzialmente alla piena conoscenza dei fatti, previamente contestati ed adeguatamente illustrati dall'attore.

Analogamente, il Collegio ha ritenuto di respingere le richieste istruttorie formulate dal predetto difensore, nella relativa memoria di costituzione in giudizio (compresa la C.T.U. ivi indicata), stante la completezza delle prove in atti, anche per i fatti per i quali le richieste istruttorie stesse sono state formulate.

11) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, i sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx (percettori dei contributi dedotti in giudizio), nonché i sigg. Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx (funzionari AGEA che hanno dato luogo all'erogazione dei contributi stessi) vanno condannati in via solidale, al pagamento a favore dell'AGEA del danno corrispondente alla misura integrale dei contributi dedotti in giudizio, maggiorato degli interessi legali.

11.1) – Tale solidarietà è, però, ancorata – si ripete – all'importo complessivo dei contributi percepiti singolarmente da ciascuno dei

predetti tre, primi convenuti (Xxxxx, Xxxxx e Gazzilli), così da eludere la solidarietà reciproca tra i convenuti medesimi, secondo quanto precisato in proposito al precedente paragrafo 9.8).

11.2) – Nei rapporti interni, tra i condebitori solidali, la misura della condanna è ripartita in parti uguali (ex art. 1298 cc), così che ognuno dei convenuti è tenuto a pagare un quarto dell'ammontare complessivo dei contributi riscossi da ciascuno dei nominati, tre primi convenuti.

11.3) – In applicazione dei criteri ora detti, pertanto si ha che:

a) per i contributi percepiti dal sig. Xxxxx, pari complessivamente ad €517.980,00, ognuno dei condebitori solidali (sigg. Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx) è tenuto nella misura di €129.495,00;

b) per i contributi percepiti dal sig. Gazzilli, pari complessivamente ad €428.759,51, ognuno dei condebitori solidali (sigg. Gazzilli, Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx) è tenuto nella misura di €107.189,90;

c) per i contributi percepiti dal sig. Xxxxx, pari complessivamente ad €391.602,99, ognuno dei condebitori solidali (sigg. Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx) è tenuto nella misura dei €97.900,75.

11.4) – Analogamente, in applicazione dei medesimi criteri e con riferimento agli interessi legali (pure spettanti), calcolati dalla Procura Regionale fino alla data del 30/6/2012 in €266.585,22 (v. pag. 67 della citazione), si ha che:

a) per la quota-parte dei predetti interessi, riferiti all'ammontare complessivo dei contributi percepiti dal sig. Xxxxx, pari ad €

103.248,31 (v. nota della Guardia di finanza di Citta di Castello del 21/6/2012, sub allegato 16 alla nota di deposito atti della Procura Regionale n°1), ognuno dei condebitori solidali (sigg. Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx) è tenuto nella misura di € 25.812,10;

b) per la quota-parte dei predetti interessi, riferiti all'ammontare complessivo dei contributi percepiti dal sig. Gazzilli, pari ad € 85.434,74 (v. nota della Guardia di finanza di Città di Castello del 25/6/2012, sub allegato 17 alla menzionata nota di deposito della Procura Regionale), ognuno dei condebitori solidali (sigg. Gazzilli, Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx) è tenuto nella misura di € 21.358,70;

c) per la quota-parte dei predetti interessi, riferiti all'ammontare complessivo dei contributi percepiti dal sig. Xxxxx, pari ad € 77.902,17 (v. ancora la precitata nota della Guardia di finanza di Città di Castello del 25/6/2012), ognuno dei condebitori solidali (sigg. Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx e Xxxxx) è tenuto nella misura di €19.475,55.

11.5) – Va da sé che, in sede esecutiva, i predetti interessi andranno calcolati oltre la data considerata dalla Procura Regionale (30/6/2012), e dunque dall'1/7/2012 fino alla data della presente sentenza, e posti a carico dei convenuti condannati in base ai medesimi criteri seguiti finora.

11.6) – Dalla data della predetta sentenza e fino al soddisfo, sulla complessiva somma di condanna (per sorte capitale ed interessi)

come sopra specificata andranno calcolati gli interessi legali, da ripartire tra i convenuti condannati, sempre in base ai medesimi criteri seguiti finora.

12) – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate solidalmente, a favore dello Stato, nella misura intera per gli atti che si riferiscono specificamente a ciascuno dei convenuti condannati e nella misura di 1/8 (un ottavo) per gli atti comuni a tutti i convenuti, con sottrazione delle due quote dei medesimi atti comuni che si riferiscono ai due convenuti assolti, sigg. Xxxxxx e Xxxxxx.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

ASSOLVE

dalla domanda attrice i sigg. sig. Paolo Xxxxxx e Concetta Xxxxxx e liquida a favore dei loro difensori le spese legali, che liquida in € 4.500,00, oltre IVA e CAP, ciascuno;

CONDANNA

i sigg. Xxxxxx Salvatore, Xxxxxx Paolo, XxxxxxRiccardo, Giovanni Xxxxxx, Gabriele Xxxxxx e Rocco Perrotteli al pagamento, a favore dell'AGEA, delle somme indicate per ciascuno di essi in parte motiva, con il vincolo della solidarietà ivi specificato, oltre gli ulteriori interessi, maturati dalla data dell'1/7/2012 a quella della presente sentenza.

Sulla somma di condanna, come sopra specificata (per sorte capitale ed interessi) spettano gli interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo

Condanna altresì i predetti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, alla data della presente sentenza in complessivi € 15.957,88 (quindicimilanovecentocinquantesette/88).

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 3/4/2013.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Fulvio Maria Longavita

f.to Alberto Avoli

Depositata in Segreteria il 29 aprile 2013

Il Direttore di Segreteria

f.to Elvira Fucci